CAMERA DEI DEPUTATI N. 2615-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **ROSELLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(COLOMBO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CORTESE)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

alla Presidenza il 17 dicembre 1956

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcoolici del limite minimo di gradazione reale a 15° C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-*a*) allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche

Presentata alla Presidenza il 22 gennaio 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In correlazione con le ragioni che l'Amministrazione del Ministero delle finanze adduce a sostegno dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcoolici del limite minimo di gradazione reale a 15° C, per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-*a*) contenuta

nel decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, il relatore conferma che la necessità della norma è collegata all'accordo verificatosi tra Italia e Spagna ed inteso nel suo complesso ad agevolare a reciproco vantaggio gli scambi commerciali.

L'agevolazione consentita al prodotto spagnolo è compresa nell'insieme delle trattative e pertanto deve essere osservata. Formalmente il decreto è necessario a causa della decadenza della delega al Governo, a norma della legge 24 dicembre 1949, n. 993, (*Gazzetta Ufficiale* n. 9, 1950), della legge successiva 7 dicembre 1952, n. 1846 (*Gazzetta Ufficiale* n. 284, 1952), ed infine della legge 3 novembre 1954, n. 1077 (*Gazzetta Ufficiale* nn. 273, 1954), ponente il termine ormai scaduto del 14 luglio 1956 sulla base dell'articolo 1 della legge del 1949.

« Il Governo è autorizzato ad emanare entro 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge una nuova tariffa generale dei dazi doganali comportante prevalentemente dazi commisurati sul valore delle merci.

Tale nuova tariffa dovrà corrispondere alle esigenze dei consumi, alle necessità della produzione e del lavoro nazionale e tenere anche conto dei progressi tecnici conseguiti del campo della produzione mondiale.

Nella tariffa potranno essere previste graduali riduzioni dei dazi per specifici settori dell'attività produttiva ».

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 1954 è contenuto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1954, n. 422. « aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale ».

Nella tabella allegata si stabilisce per il numero e lettera della tariffa ex 200/*a* « acquaviti naturali di vino o di vinaccia » il dazio del 50 per cento sul valore nei limiti di un contingente annuo di 1.500 ettolitri per tutte le provenienze.

Le caratteristiche sono definite come segue: « L'acquavite invecchiata da almeno 5 anni ed ottenuta dalla distillazione di vini sani e genuini, di colore giallo ambrato, di gradazione 15° C non inferiore a 42° alcoolici, con estratto secco... ecc. ».

Per quanto riguarda gli scambi internazionali, in valore, si è avuto un movimento di acquaviti naturali di vino e di vinaccia, in fusti e damigiane o in bottiglie, nel 1954 in importazione 333 m.ni, in esportazione 8 m.ni; nel 1955 in importazione 363 m.ni, in esportazione 14 m.ni, sino al 1° settembre 1956 in importazione 233 m.ni, in esportazione 6 m.ni.

Circa l'articolo 2 dello stesso decreto, dopo un'ampia discussione la Commissione, in considerazione che l'agevolazione, che abbassa il dazio doganale convenzionale dal 20 per cento al 12 per cento sul valore per le macchine rotative rotocalco, per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche (voce di tariffa ex 1097/*e*), pur essendo, tal nuovo livello, coerente con l'ammontare del dazio dogabale convenzionale stabilito nella misura del 12 per cento per le macchine rotative per la stampa dei giornali e per le macchine rotative litografiche ad un colore ed altre, riguarda particolarmente determinate imprese private, i cui acquisti per l'ammodernamento dei macchinari sono già avvenuti o in corso, per non intralciare la suddetta attività e per non impedire ad altri di usufruire della stessa agevolazione, non ha voluto respingere il provvedimento, né ha voluto consentire che esso fosse troppo ampio ed ha limitato lo spazio di tempo concesso a tale agevolazione, modificando la data del 31 dicembre 1958, di cui al primo comma dell'articolo 2, nella data 31 dicembre 1957, considerando la necessità di stimolare con tale moderazione la produzione di tali macchine presso le industrie italiane.

Per quanto riguarda gli scambi per la categoria di macchine considerate nel testo, e comprese nella statistica del commercio con l'estero al numero di statistica 4.303 « altre macchine ed apparecchi per stampare » si hanno i dati seguenti: nel 1954 in importazione 55 pezzi per 317 m.ni, in esportazione 119 pezzi per 43 m.ni; nel 1955 in importazione 39 pezzi per 154 m.ni, in esportazione 135 pezzi per 129 m.ni; fino al settembre 1956 in importazione 38 pezzi per 229 m.ni, in esportazione 26 pezzi per 47 m.ni.

Con la riserva dell'emendamento riguardante l'articolo 2 la Commissione raccomanda alla Camera l'approvazione della conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363.

ROSELLI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcoolici del limite minimo di gradazione reale a 15°-*C* per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-*a*) allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422 e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcoolici del limite massimo di gradazione reale a 15°-*C* per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-*a*) allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche, *con la seguente modificazione:*

«*All'articolo 2 si sostituiscono le parole:* non oltre il 31 dicembre 1958, *con le parole:* non oltre il 31 dicembre 1957 ».